



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Claudio Castelli	Presidente
Dott. Maria Grazia Domanico	Consigliere
Dott. Simona Bruzzese	Consigliere ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. **R.G. 588/2018, posta in decisione all'udienza collegiale del 01.06.2021**, promossa con atto di citazione in appello notificato il 28.03.2018

d a

nata a Benin City (Nigeria) il
02.02.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna Bologna, del Foro di Santa
Maria Capua Vetere ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della
stessa all'indirizzo p.e.c. susanna.bologna@pec.it, per procura allegata all'atto di
appello

APPELLANTE

c o n t r o

**MINISTERO DELL'INTERNO– Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia** - rappresentato e
difeso dall'avv. Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia, presso i cui uffici è
legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina, 6.

R. Gen. N. 588/2018

OGGETTO:

impugnazione ex art. 35

D. Lvo 25/2008

APPELLATO

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

Conclusioni come precisate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione

Svolgimento del processo

La Sig.ra _____ con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. 25/2008, 19 D. Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Brescia, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria, o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugnando avanti al Tribunale di Brescia il provvedimento di diniego emesso dalla competente Commissione Territoriale.

L'appellante, nel corso dell'audizione avanti alla Commissione Territoriale, aveva esposto le ragioni che l'avevano indotta a chiedere la protezione internazionale nel modo seguente:

è nata a Benin City, dove ancora vivono i suoi genitori. Ha quattro fratelli minori da parte di sua madre.

Faceva la parrucchiera ed è stata cacciata dal negozio perché è lesbica, quando, nel 2007, è stata sorpresa dalla titolare in atteggiamenti affettuosi con un'altra dipendente. Suo padre è il re del villaggio di Udo e ha sempre emesso giudizi contro le persone omosessuali, dunque, se fosse venuto a conoscenza dell'accaduto, non avrebbe potuto esimersi dal punirla.

Tempo dopo, nel marzo 2015, la madre della sua amica le ha sorprese durante un rapporto e ha informato suo padre, che le ha chiuse in una stanza, dove avrebbero dovuto rimanere, in attesa della sua decisione, ma sono riuscite a fuggire.

È espatriata nell'aprile 2015, insieme alla ragazza accusata con lei di omosessualità.

In Libia entrambe sono state violentate e portate separatamente in un centro di raccolta, dal quale, sempre separatamente, sono partite per l'Italia.

La sua amica è morta nella traversata.

Il Tribunale, all'esito del **procedimento R.G. 16276/16, con ordinanza del 07.03.2018, comunicata in data 08.03.2018**, rigettava le domande della ricorrente a spese compensate, deducendo la carenza di prova e l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione degli istituti richiamati nel ricorso.

Avverso l'ordinanza, la ricorrente ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle medesime domande.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, resistendo all'impugnazione.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.

L'appellante, nel presente grado, con la costituzione di nuovo difensore, in data 23.10.2020, ha ammesso la falsità delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale, suggerite dalla madame, che la sfruttava.

Ha affermato di essere stata indotta da una madame nigeriana a venire in Italia, con la promessa di introdurla in un negozio di parrucchieri, con domicilio e vitto pagato.

Prima di espatriare è stata portata da un "native doctor", che ha fatto un rituale di protezione, precisando che, per ottenere l'effetto, lei non avrebbe mai dovuto dare problemi alla madame, né parlarne con nessuno.

È arrivata in Italia nel settembre 2015 ed è rimasta per un anno circa in un centro di accoglienza di successivamente la madame, tramite il fratello, presente sul territorio, le ha chiesto di abbandonare il CAS di dopo aver ricevuto il provvedimento negativo della Commissione Territoriale.

Le ha fatto avere un biglietto del treno per recarsi a Ventimiglia e lì un altro contatto la ha indirizzata verso Lille, in Francia. Giunta a destinazione, è stata prelevata da un certo Frank, che l'ha condotta a casa sua, dove c'erano altre quattro ragazze, che si prostituivano per lui. Le ha detto che anche lei avrebbe dovuto prostituirsi, per pagare il debito di € 20.000, che aveva nei confronti della madame per il viaggio dalla Nigeria all'Italia e ha minacciato di morte la sua famiglia in Nigeria.

La richiedente ha affermato di avere continuato a prostituirsi, sotto minaccia, per due anni, consegnando il denaro a Frank, che tratteneva una parte per vitto e alloggio e il resto (circa € 5.000) in acconto sul debito.

Nel mese di giugno 2018, stanca della vita sulla strada, è riuscita a scappare in stazione e ha preso un biglietto per Milano. Dopo la sua fuga, la madame ha minacciato la sua famiglia in Nigeria, ma sua madre e i suoi fratelli non si sono lasciati intimorire.

La richiedente è stata ospitata di nascosto, per alcuni giorni, dalle amiche che vivevano con lei nel CAS. Nel frattempo, è venuta a sapere che il ragazzo con cui aveva una relazione prima di partire dalla Nigeria e col quale aveva mantenuto i contatti, tale era arrivato a sua volta in Italia ed era a in un CAS. Lo ha raggiunto e sono andati a vivere insieme a. A luglio 2019 è rimasta incinta.

A settembre 2019 è stato ricoverato in ospedale e gli è stato diagnosticato un tumore. Dimesso a novembre 2019, è rientrato nel CAS, mentre lei è andata a vivere con un amico di che, però, ha tentato di molestarla.

In accordo col fidanzato, è tornata a da un'amica, che alla fine del mese di novembre 2019 l'ha messa in contatto con i servizi sociali.

Nel dicembre 2019, la madame le ha mandato un messaggio sul telefono, dicendole di averla rintracciata e intimandole il pagamento del debito.

è deceduto il 4.3.2020 e il 21.3.2020 è nata a la figlia,

A questo punto, la richiedente ha deciso di aderire al programma di emersione e assistenza per vittime di tratta e, in data 08.05.2020, è entrata a far parte della comunità protetta

All'udienza del 01.06.2021 la richiedente è stata sentita da questa Corte e, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 per le comparse conclusionali e giorni 20 per le memorie di replica.

Motivi della decisione

L'appellante ha prodotto, nel presente grado, nuove prove, che consentono di ritenere dimostrata la sua esperienza vissuta come vittima della tratta.

Ha affermato di non avere rivelato prima la sua storia, perché la madame, che l'aveva convinta con l'inganno a venire in Italia, con la promessa di un buon lavoro, le aveva detto di dichiararsi lesbica, per ottenere la protezione.

Ha prodotto la relazione 21.10.2020 dell'ente anti-tratta

che ripercorre la sua storia, un messaggio intimidatorio ricevuto il 12.12.2019 sul cellulare, il certificato di morte, in data 4.3.2020

(nato in Nigeria il , col quale ha convissuto, dopo la fuga dalla Francia, dove era costretta a prostituirsi e il certificato di nascita, a il 21.3.2020, di sua figlia,

Sentita dalla Corte, ha confermato di essersi prostituita, sotto il controllo del sedicente fratello di una madame nigeriana.

Il racconto è coerente, sia internamente, che con la realtà del Paese d'origine ed è stato ritenuto credibile dall'ente anti-tratta, a cui si è rivolta la richiedente.

Nel rapporto "Orientamenti per Paese: Nigeria" pubblicato sul sito dell'EASO il 27 febbraio 2019, al paragrafo dedicato ai responsabili della persecuzione o del danno grave si legge (pag.48): "*La tratta avviene sia all'interno della Nigeria che verso*

Paesi terzi. I trafficanti possono usare l'inganno, come false offerte di lavoro e promesse di viaggi sicuri verso i Paesi di destinazione, e la manipolazione attraverso le credenze tradizionali (juju). In alcune circostanze, le famiglie delle vittime sostengono e incoraggiano la tratta per motivi economici. I trafficanti e le reti della tratta sono considerati responsabili della persecuzione o del danno grave."

La Corte ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi degli artt. 7 e 8 co.1 lett. d) D. Lgs. 251/2007.

Restano assorbite le domande subordinate.

Vi sono giusti motivi di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della controversia, che impone alle parti la cooperazione e la verifica in itinere della situazione di fatto, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale.

Preso atto dell'istanza del difensore dell'appellante e vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si provvede, ex art. 83 comma 3 bis DPR 115/02, con separato e contestuale decreto, a liquidare il relativo compenso professionale.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto da _____ avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia nel procedimento R.G. 16276/16, in data 07.03.2018 e riconosce alla richiedente lo status di rifugiato;

dichiara compensate fra le parti le spese del grado.

Dispone che siano trasmessi gli atti al Questore, per le valutazioni di competenza, ai sensi dell'art.32 D. Lgs. 25/2008, nonché alla Procura della Repubblica, essendo emersi fondati motivi per ritenere che la richiedente è stata vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

Brescia, collegio del 12.10.2021.

IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.

IL PRESIDENTE

| dott. Simona Bruzzese

dott. Claudio Castelli |